



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE PER LA FINANZA DELLE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI
UFFICIO VI

Roma,

Proti. Nr.
Rif. Proti. Entrata Nr. 70052
Allegati:
Risposta a Nota del: 20 maggio 2020

All' Ufficio Legislativo Economia
Ufficio del Coordinamento Legislativo
SEDE

Oggetto: Legge Regione Piemonte n. 12 pubblicata sul B.U.R n. 20 del 15/05/2020 recante: Primi interventi di sostegno per contrastare l'emergenza da Covid-19.

In merito alla legge regionale indicata in oggetto, si rileva quanto segue.

Articolo 2: si rinvia alle competenti valutazioni del Dipartimento del tesoro.

Articolo 3: la disposizione in esame prevede al comma 5 che la copertura degli oneri scaturenti dagli interventi ivi previsti, pari ad euro 101.000.000,00, sia realizzata utilizzando le economie vincolate relative all'esercizio finanziario 2019, pari ad euro 101.860.224,11, così come quantificate dall'articolo 2 della legge regionale in esame.

Al riguardo, nel premettere che non risulta chiara la natura del vincolo, non si hanno osservazioni da formulare nel presupposto che la Regione si sia avvalsa dell'art. 109, comma 1-ter, del DL n. 18/2020 e che ne ricorrano i presupposti.

Articolo 5: al comma 1 prevede un incremento del trattamento economico accessorio legato al sistema premiante del personale delle aziende e degli enti del SSR direttamente impiegato nelle attività di contrasto all'emergenza da Covid-19. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 37.000.000 in incremento rispetto ai vincoli previsti dalla normativa vigente in materia di spesa di personale ed in particolare per la definizione dei fondi contrattuali dall'articolo 23, comma 2, del decreto

legislativo 25 maggio 2017, n. 75; al comma 2, prevede, per l'anno 2020, che la definizione dei criteri e della modalità di erogazione dei predetti incentivi saranno definiti mediante accordo integrativo regionale approvato con deliberazione della Giunta regionale e stipulato successivamente all'approvazione di apposito provvedimento autorizzativo a livello nazionale, ovvero decorsi sessanta giorni dalla approvazione della presente legge; al comma 3, viene fatta salva l'applicazione di quanto previsto dall'art. 1 del DL 18/2020 per un importo pari a Euro 18.642.820; al comma 4, prevede un incremento per ulteriori 37.000.000 del FERS; al comma 5, è prevista la copertura finanziaria della spesa di cui al comma 1.

Al riguardo, si rileva preliminarmente, in termini generali, che la legge regionale in questione è stata emanata anteriormente all'entrata in vigore del D.L. n. 34/2020 che ha esteso la finalizzazione delle risorse di cui all'art. 1, comma 1, del D.L. n. 18/2020, oltre che alla remunerazione del lavoro straordinario, prioritariamente alla remunerazione delle prestazioni correlate alle particolari condizioni di lavoro del personale dipendente nonché, per la restante parte, ai relativi fondi incentivanti (articolo 2, comma 6, lettera a)), consentendo altresì alle Regioni ed alle province autonome di incrementare le predette risorse, fino al doppio delle stesse, con proprie risorse disponibili a legislazione vigente, fermo restando l'equilibrio economico sanitario della regione e provincia autonoma (articolo 2, comma 6, lettera b)).

In proposito si prende atto della precisazione contenuta nel comma 2 della norma regionale in esame secondo cui l'erogazione dei benefici ivi previsti avviene mediante accordo integrativo regionale approvato con deliberazione della Giunta regionale e stipulato successivamente all'approvazione di apposito provvedimento autorizzativo a livello nazionale, ovvero decorsi sessanta giorni dalla approvazione della presente legge regionale.

Con riferimento specifico ai benefici previsti e alle risorse stanziare a copertura degli stessi, dalla lettura del comma 1 della norma in esame emerge che viene destinato a tale fine l'importo di 37 mln di euro, pari a circa il doppio dell'importo stanziato dallo Stato per le finalità sopra indicate a favore della regione Piemonte, indicato nella tabella A allegata al D.L. n. 18/2020, e che tale importo viene interamente destinato al sistema premiale.

Circa il primo dei predetti profili si osserva che il citato articolo 2, comma 6, lettera b), prevede la possibilità per le regioni, di incrementare, con risorse proprie, gli importi indicati nella citata tabella A fino al doppio degli stessi. In tali termini si consentirebbe di incrementare i predetti fondi, in deroga alle norme di contenimento recate in materia dall'articolo 23, comma 2, del D.lgs. n. 75/2017, di un importo complessivo - quale somma tra il finanziamento statale e quello

regionale - non superiore al doppio della quota di finanziamento statale attribuita a ciascuna regione e provincia autonoma. Nel caso di specie l'importo stanziabile a livello regionale non potrebbe superare la quota, pari a 18.462.820 euro, assegnata dallo Stato alla regione Piemonte.

Ciò posto, tenuto conto che la deroga al citato articolo 23, comma 2, del D.lgs. n. 75/2017 è consentita solo entro i limiti normativamente previsti e considerato che tale disposizione si configura quale norma di coordinamento della finanza pubblica, si ritiene che la norma regionale in esame in esame sia suscettibile di porsi in contrasto con l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

Sul punto si rinvia anche alle competenti valutazioni del Ministero della salute.

Con riferimento alla integrale destinazione delle predette risorse regionali aggiuntive al sistema premiale, si evidenzia che il complesso delle disposizioni recate dal richiamato articolo 2, comma 6, del D.L. n. 34/2020 consente alle regioni di destinare risorse aggiuntive prioritariamente alla remunerazione delle prestazioni correlate alle particolari condizioni di lavoro del personale dipendente, ivi incluse le indennità previste dall'articolo 86, comma 6, del CCNL 2016 – 2018 e solo *“per la restante parte, ai relativi fondi incentivanti”*. La previsione in esame si ritiene possa configurare una violazione delle disposizioni contenute nell'art. 117, secondo comma, lett l), della Costituzione. Pertanto, al fine di superare tale criticità, si ritiene opportuno che il Dipartimento per gli Affari Regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri acquisisca un impegno formale da parte della Regione a rimodulare la norma in esame in coerenza con l'articolo 2, comma 6, del D.L. n. 34/2020, valutando la necessità dell'impugnativa in caso di mancato accoglimento della predetta richiesta.

Il Ragioniere Generale dello Stato